

Premesso che con istanza acquisita agli atti in data 19/12/2017 prot. n. 0049613, integrata con successiva nota di trasmissione documenti prot. n. 0004608 del 30/01/2018, il dipendente cod. ind. N. 1138, nato a Catania in data 01/01/1955 ed in servizio di ruolo con il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Perito Elettrotecnico (cat. D), ha chiesto di essere sottoposto a visita medico-collegiale ai fini dell'accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

Che, come da verbale Modello BL/G N. 18502 del 27/02/2018, pervenuto in data 15/03/2018 con n. prot. 0014169, la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Palermo, ha giudicato il suddetto dipendente inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa;

Ritenuto che, in base al disposto di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 20/09/2001, integrativo del C.C.N.L. del Comparto Sanità siglato il 07/04/1999, il dipendente in questione, in considerazione del superiore giudizio medico - legale, non è recuperabile al servizio attivo;

Visto l'art. 23 comma 3 del C.C.N.L. 01/09/1995, tutt'ora in vigore, secondo cui, ove il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Azienda può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al medesimo l'indennità sostitutiva del preavviso la cui misura, ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato C.C.N.L., è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;

Accertato che, nella specie, il termine di preavviso, secondo quanto stabilito dall'art. 39 comma 1 C.C.N.L. 01/09/1995, è pari a mesi quattro;

Accertato da parte dell'Ufficio Trattamento Economico, giusta prospetto allegato in copia alla presente, per farne parte integrante, che il dipendente di che trattasi ha maturato, alla data del 06/04/2018, un'anzianità contributiva complessiva di anni 40, mesi 11 e gg. 15 (da aggiornare in relazione alla data effettiva di cessazione dal servizio), per essere stato assunto presso quest'Azienda il 16/06/1999, per aver prestato precedente servizio presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania dal 05/05/1978 al 30/11/1995 e presso l'A.U.S.L. 3 di Catania dall'01/12/1995 al 15/06/1999, per aver fruito di un'aspettativa senza assegni dal 17/11/1997 al 03/12/1997, per aver ottenuto il riconoscimento del servizio militare pari ad anni 1 e mesi 1;

Visto il prospetto redatto dall'Ufficio Trattamento Economico ed allegato in copia alla presente, per farne parte integrante, dal quale si rileva che il suddetto percepisce, in atto, la retribuzione mensile di € 2.438,23 e che, pertanto, l'indennità di mancato preavviso ammonta complessivamente ad € 10.565,66 (in lettere diecimilacinquecentosessantacinque euro e sessantasei centesimi), al lordo delle ritenute di legge;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per inidoneità fisica, del dipendente cod. ind. N. 1138, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, dando mandato ai competenti uffici di provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati alla corresponsione del trattamento di quiescenza e di fine servizio, nonché dell'indennità di mancato preavviso;

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Virzi G. Maria Pia;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- prendere atto del giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze con verbale Modello BL/G N. 18502 del 27/02/2018, trasmesso con nota prot. n. 0014169 del 15/03/2018, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- dichiarare risolto, per inidoneità fisica, il rapporto di lavoro del dipendente cod. ind. N. 1138, nato a Catania in data 01/01/1955, Collaboratore Tecnico Professionale – Perito Elettrotecnico (cat. D) di ruolo, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente atto, dando mandato ai competenti uffici di provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati alla corresponsione del trattamento di quiescenza e di fine servizio, nonché dell'indennità di mancato preavviso;
- prendere atto del prospetto redatto dall'Ufficio Trattamento Economico ed allegato in copia alla presente, per farne parte integrante, da cui risulta che l'indennità di mancato preavviso spettante al dipendente in questione, pari a mesi 4 di retribuzione, ammonta complessivamente ad € 10.565,66 (in lettere diecimilacinquecentosessantacinque euro e sessantasei centesimi), al lordo delle ritenute di legge;
- imputare il costo di € 10.565,66, a titolo di indennità di mancato preavviso, sul conto economico n. 30111819 (Ind. mancato preavviso pers. Comparto r. tecnico) ed € 2.514,63, quali oneri previdenziali a carico dell'Azienda, sul conto economico n. 30111816 (Oneri sociali carico azienda per il pers. Comparto r. tecnico) del Bilancio di competenza;
- notificare il presente atto al dipendente in questione, dandone, altresì, comunicazione alla struttura di appartenenza dello stesso.

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore del Settore Risorse Umane

(Dott.ssa Caterina Ferrante)